

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione di certificazione (nel prosieguo, anche solo "Commissione"), presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Università") ai sensi dello Statuto e dell'art. 76, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale. Può operare in composizione monocratica per l'espletamento delle audizioni e, salva diversa richiesta delle parti, per l'espletamento del tentativo obbligatorio e facoltativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003, art. 31, comma 13, della l. n. 183/2010, art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, nonché per l'assistenza alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 2113 c.c., all'art. 2103, comma 6, c.c., agli artt. 410 ss. c.p.c. e all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015.
3. La Commissione è composta da almeno 8 membri, nominati con Decreto Direttoriale tra i docenti della Università degli Studi "Link Campus University" o di altre università, nonché tra professionisti ed esperti di diritto del lavoro. Il Presidente della Commissione è nominato con Decreto Direttoriale tra i professori di ruolo di diritto del lavoro dell'Università, in conformità all'art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. 20 settembre 2003 n. 276. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione e nomina un Vice Presidente, che assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, a qualunque causa dovuta. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente sino alla nomina del successore.
4. Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento.

Art. 2 – Sottocommissioni e Commissioni istruttorie

1. La Commissione ha facoltà di costituire Sottocommissioni formate da un minimo di tre componenti, anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi ed in relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, sia alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione.
2. Ciascuna Sottocommissione è presieduta dal Presidente e può essere composta esclusivamente da membri della Commissione già indicati nel decreto direttoriale di costituzione, ovvero successivamente comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in occasione di variazioni della composizione della medesima.
3. Le Sottocommissioni, composte su disposizione del Presidente, hanno autonomi poteri di certificazione e svolgono tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento; provvedono in particolare all'esame delle istanze, alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte, nonché, all'occorrenza, alla prestazione dell'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81 del d.lgs. n. 276/2003; possono altresì essere incaricate dal Presidente di espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, redigendone verbale.

4. Il Presidente ha facoltà di costituire Commissioni istruttorie, alle quali possono partecipare anche soggetti esterni dotati di adeguate competenze. Le Commissioni istruttorie possono svolgere tutte le attività preliminari all'attività di certificazione e garantiscono un'assistenza attiva alle parti negoziali ed alla stessa Commissione.
5. Le Commissioni istruttorie hanno compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; formulano osservazioni e proposte; prestano, all'occorrenza, l'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81, d.lgs. n. 276/2003; possono altresì espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. In ogni caso, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.

Art. 3 – Membri della Commissione

1. Il mandato è fissato in anni 3 rinnovabile; la composizione della Commissione può essere variata mediante integrazione o sostituzione dei suoi membri assunte con Decreto Direttoriale.
2. Tutti i membri della Commissione sono tenuti a sottoscrivere entro un mese dalla nomina e a pena di decadenza l'apposita Convenzione redatta in conformità all'allegato 1 al presente Regolamento. Inoltre tutti i membri della Commissione, delle Sottocommissioni e delle Commissioni istruttorie sono tenuti ad astenersi dal partecipare alle attività della Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione e/o decisione di pratiche di certificazione o di conciliazione che coinvolgano interessi personali ovvero di loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, di coniugi o conviventi, di individui od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia, di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà di conseguenza, disponendo la sostituzione dell'astenuto con altro membro della Commissione.
3. L'incarico di commissario non prevede alcun onere a carico dell'Università con la sola eccezione di quanto previsto dalla Convenzione di cui al precedente comma secondo e comunque con esclusivo riferimento alle attività effettivamente e personalmente svolte.
4. Il Presidente della Commissione, in quanto responsabile dell'attività di certificazione e conciliazione, provvede a rendicontare i costi sostenuti ed a determinare l'utile. I proventi delle convenzioni e delle attività della Commissione – detratti i costi e le spese, e comunque nella misura non superiore a quella prevista dalla lettera f) dell'art. 7 del Regolamento Generale dell'attività di Ricerca dell'Università degli Studi "Link Campus University" – potranno essere destinati dall'Università al finanziamento della ricerca scientifica sotto forma di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, convegni o altre iniziative scientifiche, ovvero al finanziamento di contratti di insegnamento, contratti integrativi, nell'ambito del settore scientifico disciplinare del Diritto del lavoro (IUS/07).

Art. 4 – Sede ed organizzazione

1. La Commissione ha sede presso l'Università degli Studi "Link Campus University", in Roma, via del Casale di San Pio V, 44. Ferma restando la sede della Commissione, attesa la competenza estesa all'intero territorio nazionale e l'esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l'attività della Commissione, delle Sottocommissioni e delle Commissioni istruttorie possono essere svolte anche presso altre sedi idonee.

2. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, l'attività, le riunioni e le audizioni della Commissione, delle Sottocommissioni e delle Commissioni istruttorie possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.
3. La Commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall'Università. In particolare, ad essa è assegnato di volta in volta un idoneo locale per le riunioni e le audizioni, dotato di apparecchiature ed impianti informatici e telefonici, un apposito indirizzo di posta elettronica certificata, ed un link ad apposita pagina web, nel sito dell'Università, espressamente dedicata alle attività della Commissione.
4. Compatibilmente con le risorse economiche introitate dalle Convenzioni con soggetti pubblici e privati e dall'attività svolta, la Commissione potrà dotarsi di una segreteria.

Art. 5 – Competenze

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

La Commissione svolge la propria attività, a titolo esemplificativo, per:

- a) la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, somministrazione, distacco, contratti di rete, trasferimenti di azienda o ramo d'azienda, etc. nonché la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni c.d. etero-organizzate;
- b) la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali del contratto a tempo determinato o di somministrazione, nonché delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, l. n. 183/2010 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, l. n. 183/2010;
- c) la certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, l. n. 142/2001;
- d) la certificazione dei contratti di appalto, di subappalto, di trasferimento d'azienda, e delle tipologie di lavoro flessibile, anche per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del d.p.r. n. 177/2011;
- e) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- f) la funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, l. n. 183/2010 e 410 ss. c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
- g) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003;
- h) la funzione conciliativa di cui all'art. 6, d.lgs. n. 23/2015, relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
- i) l'assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81/2015;
- j) l'assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 81/2015;

- k) l'attività arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001;
- l) l'assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2008, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- m) l'assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, d.lgs. n. 276/2003;
- n) la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 151/2015.

2. Il ricorso alle attività di cui al primo comma è volontario, fatta eccezione per la conciliazione obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla stessa Commissione.

3. La Commissione svolge qualunque altra attività prevista o ammessa dalla legge.

Art. 6 – Istanza per l'avvio del procedimento

1. Il procedimento per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 1, ha inizio con la presentazione di apposita istanza alla Commissione (salvo diversa disposizione delle sezioni seguenti).

2. L'istanza di avvio della procedura di certificazione è redatta per iscritto secondo i modelli messi a disposizione dalla Commissione. L'istanza è sottoscritta dalle parti istanti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari e inviata, anche telematicamente, alla Commissione.

3. Le condizioni di ricevibilità dell'istanza sono valutate dalla Commissione in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento. Le istanze difformi dai modelli sono comunque ricevibili purché, a giudizio del Presidente della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e rispettino i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 7 – Convenzioni per lo svolgimento delle attività della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 276/2003, l'attività della Commissione è svolta sulla base di convenzioni, stipulate dall'Università con i soggetti interessati, con affidamento della responsabilità scientifica al Presidente della Commissione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, possono consistere anche in convenzioni quadro stipulate con datori di lavoro, professionisti o studi professionali, società, enti, associazioni, organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, enti bilaterali. Le convenzioni possono prevedere anche il finanziamento della ricerca scientifica sotto forma di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, convegni o altre iniziative scientifiche, il finanziamento di contratti di insegnamento, contratti integrativi, posti da ricercatore o posti di professore di ruolo nell'ambito del settore scientifico disciplina del Diritto del lavoro (IUS/07) nell'ambito dell'Università. Alle medesime finalità possono essere destinati dall'Università i proventi delle convenzioni.

PARTE II – ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Art. 8 – Ambito di applicazione della Parte II

1. I procedimenti di certificazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Parte I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Parte II del presente Regolamento.
2. Il procedimento di certificazione è finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell'atto sottoposto a certificazione.

Art. 9 – Istanza, comunicazione alla ITL e accesso alla documentazione

1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza congiunta delle parti del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
2. L'avvio del procedimento, con indicazione della tipologia di contratto/atto e degli effetti ai fini dei quali è richiesta la certificazione, viene comunicato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente. La comunicazione contiene notizia dell'avvio del procedimento, degli effetti richiesti, della identità delle parti, della tipologia di contratto/atto.
3. Ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), d.lgs. 276/2003, la comunicazione è effettuata tramite posta elettronica certificata. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, informate del procedimento dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, possono presentare eventuali osservazioni e possono partecipare alle riunioni della Commissione, a titolo esclusivamente consultivo.
4. Le medesime autorità pubbliche hanno facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta al Presidente ai sensi della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
5. La Commissione, su richiesta formulata con le stesse modalità di cui al presente articolo, svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto da certificare, alla definizione del programma negoziale e alla qualificazione del rapporto.

Art. 10 – Requisiti dell'istanza

1. Sono requisiti dell'istanza di certificazione:
 - a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
 - b) l'indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
 - c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
 - d) l'allegazione di copia del contratto (o di una sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
 - e) la dichiarazione che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi;
 - f) nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari.

Art. 11 – Audizione delle parti

1. L'audizione delle parti costituisce una modalità dell'attività istruttoria condotta dalla Commissione ai fini della certificazione. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) la Commissione espleta di norma l'audizione del lavoratore, salvo il caso in cui la Commissione valuti a suo insindacabile giudizio non necessaria l'audizione stessa ai fini dell'istruttoria. L'audizione può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità telematica ritenuta idonea dalla Commissione.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) e d) l'eventuale audizione delle parti avviene solo se decisa dalla Commissione e, in questo caso, si svolge con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. In tutti i casi previsti nei commi precedenti del presente articolo, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'audizione, può condurre l'istruttoria chiedendo alle parti di esibire documenti e/o di rendere dichiarazioni su fatti e circostanze che la Commissione stessa ritenga rilevanti ai fini del procedimento di certificazione.
4. Durante l'audizione il lavoratore non potrà farsi rappresentare da altro soggetto.
5. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
6. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.

Art. 12 – Termini del procedimento

1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 78, comma 2, lett. b), d.lgs. 276/2003, decorre dalla data di ricevimento della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.
2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il venerdì precedente la Pasqua ed il lunedì successivo, tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l'audizione o mancata comparizione nella data concordata.
4. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l'audizione.

Art. 13 – Provvedimento di certificazione

1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell'atto emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve richiamare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.

2. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego, le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti diversi.

3. La Commissione, nel deliberare sulle singole istanze, può tenere in considerazione anche il complessivo modello organizzativo utilizzato dal datore di lavoro/committente/etc., valutando altresì, oltre al verbale di audizione del lavoratore firmatario dell'istanza in esame:

- a) i verbali redatti da altri lavoratori/collaboratori/etc. sentiti nella medesima occasione, in considerazione dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di prestazioni o incarichi analoghi e/o complementari;
- b) le precisazioni fornite in corso di istruttoria/audizione da parte datoriale/committente/etc., ove consentano di ricostruire compiutamente il modello organizzativo utilizzato e, conseguentemente, di valutare il legittimo utilizzo del tipo contrattuale adottato.

4. Il provvedimento di certificazione o di diniego rimane agli atti della Commissione; ne è trasmessa copia alle parti istanti. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o altra procedura telematica. Gli effetti del provvedimento di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell'adozione dell'atto.

5. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

Art. 14 – Conservazione dei contratti e atti certificati

1. I contratti e atti certificati ed il relativo fascicolo sono conservati dalla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione degli effetti dello stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione la cessazione degli effetti dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero cessati in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.

2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti versioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.

3. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta ai sensi dell'art 78, comma 3, d.lgs. n. 276/20003, ai servizi competenti oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

PARTE III – ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE

Art. 15 – Campo di applicazione della Parte III

1. I procedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), f), g) e h) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Parte I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Parte III del presente Regolamento.

Art. 16 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. prima di presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione per i motivi di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs n. 276/2003.
2. In ragione dell'efficacia giuridica della certificazione di cui all'art. 79, d.lgs. n. 276/2003, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, a tale tentativo obbligatorio di conciliazione si applica la procedura di cui all'art. 410 c.p.c.

Art. 17 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: istanza di conciliazione e convocazione delle parti

1. La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della stessa parte istante alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa. Qualora entrambe le parti siano fornite di indirizzo di posta elettronica certificata, la copia della richiesta può essere spedita a controparte con tale strumento informatico.
2. Requisiti della richiesta sono:
 - a) il nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell'istante e del convenuto;
 - b) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
 - c) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui si chiede di ricevere le informazioni sulla procedura avviata;
 - d) l'indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l'esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
 - e) la sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.
3. La controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria scritta contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui si chiede di ricevere le informazioni sulla procedura. Tale memoria deve essere contestualmente trasmessa anche al soggetto che ha avviato il tentativo di conciliazione.
4. La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.
5. La comunicazione per la comparizione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato dalla parte istante e dal convenuto.

6. Il tentativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenza il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono farsi rappresentare da rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche da remoto attraverso strumenti informatici che permettano alla Commissione svolgere l'attività conciliativa.

Art. 18 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione, la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il verbale viene redatto e sottoscritto in tanti originali pari al numero delle parti più un ulteriore originale che viene conservato dalla Commissione agli atti a norma dell'art. 14.
3. Quando il verbale di cui al primo comma è redatto con strumenti informatici, le parti e/o i loro rappresentanti e assistenti possono sottoscriverlo mediante firma digitale certificata o altri strumenti informatici che garantiscano la riproduzione fotostatica della firma apposta e nel rispetto delle indicazioni tecniche della Commissione, tali da garantire la produzione di un unico verbale telematico originale, contenente le firme di tutte le parti. In mancanza di strumenti idonei delle parti, della sottoscrizione delle parti e/o dei loro rappresentanti e assistenti tiene luogo apposita dichiarazione del Commissario verbalizzante che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati.

Art. 19 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: mancata conciliazione

1. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti. Si applica in quanto compatibile l'art. 18.
3. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di esito negativo della conciliazione per mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente. Si applica in quanto compatibile l'art. 18.

Art. 20 – Tentativo facoltativo di conciliazione

1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. ai sensi dell'art. 31, comma 13, l. n. 183/2010 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
2. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenza il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato.
3. L'istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione è presentata congiuntamente dalle parti.

4. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni dell'istanza di cui al precedente comma 3.
6. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice, allegando un documento di identità del procuratore. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
7. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche da remoto attraverso appropriati strumenti informatici che permettano alla Commissione di svolgere l'attività conciliativa.

Art. 21 – Tentativo facoltativo di conciliazione: conciliazione e mancata conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale di conciliazione contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione, la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il verbale viene redatto e sottoscritto in tanti originali quante sono le parti più un ulteriore originale che viene conservato dalla Commissione agli atti a norma dell'art. 14.
3. Quando il verbale di cui al primo comma è redatto con strumenti informatici, le parti e/o i loro rappresentanti e assistenti possono sottoscriverlo mediante firma digitale certificata o altri strumenti informatici che permettano alla Commissione di certificare la corretta apposizione della firma e di produrre un unico documento informatico contenente la firma di tutte le parti intervenute. In mancanza di strumenti idonei, della sottoscrizione delle parti e/o dei loro rappresentanti e assistenti tiene luogo apposita dichiarazione del Commissario verbalizzante che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Nel caso di produzione di un verbale informatico, l'originale rimane agli atti della Commissione.
4. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
5. Su richiesta di una delle parti o di entrambe, la Commissione può redigere un verbale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3.

Art. 22 – Tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23

1. Presso la Commissione può essere presentata l'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 23/2015.
2. Il tentativo facoltativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all'art. 6, d.lgs. 23/2015, si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenzia il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato.

3. L'istanza per il tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 23/2015 può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto dal datore di lavoro.
4. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Laddove possibile, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della data di presentazione dell'istanza rispetto alla data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, la convocazione per il tentativo di conciliazione verrà fissata in data precedente allo spirare dei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione di cui all'art. 6 del d.lgs. 23/2015, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando l'offerta di conciliazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 3 nonché i dati e le dichiarazioni delle parti di cui al comma 4.
6. In ogni caso, si potrà dar corso al tentativo di conciliazione solo se il datore di lavoro sia comparso munito di un assegno circolare e se le condizioni dell'offerta accettata dal lavoratore siano rispettose dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 23/2015.
7. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
8. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice, allegando un documento di identità del procuratore. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
9. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche da remoto attraverso appropriati strumenti informatici che permettano alla Commissione di svolgere l'attività conciliativa.

PARTE IV – ASSISTENZA NELLA STIPULA DI ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 2103, COMMA 6, C.C. E ART. 6, COMMA 6, D.LGS. N. 81/2015

Art. 23 – Prestazione della richiesta e svolgimento dell'attività di assistenza

1. Presso la Commissione può essere presentata richiesta di assistenza ai fini della stipulazione di:
 - a) accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c.;
 - b) clausole elastiche inserite in contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 81/2015.
2. L'assistenza alla stipulazione degli accordi menzionati al comma che precede è svolta dalla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Per la Commissione presenzia il Presidente o un membro della Commissione a ciò delegato.
3. La richiesta di assistenza è presentata congiuntamente dalle parti. Requisiti dell'istanza sono:
 - a) i dati identificativi delle parti;
 - b) il domicilio eletto ai fini della procedura;

- c) nel caso di assistenza per la stipulazione di accordi di modifica ai sensi dell'art. 2103 c.c.: bozza dell'accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita;
- d) nel caso di assistenza per la stipulazione di clausole elastiche nel part time: i) dichiarazione congiunta delle parti relativa alla non applicabilità al rapporto di lavoro di alcun contratto collettivo ovvero alla mancanza nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro di norme disciplinanti le clausole elastiche; ii) bozza della clausola elastica; iii) documentazione comprovante la durata della normale prestazione annua a tempo parziale; iv) documentazione comprovante l'ammontare della retribuzione oraria globale di fatto.

4. Le parti vengono convocate per la stipulazione dell'accordo entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.

5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di assistenza nella stipulazione dell'accordo, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può prestare direttamente l'assistenza.

6. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o procura semplice con allegato il documento di identità del procuratore. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.

7. L'assistenza alla stipulazione dell'accordo può essere prestata dalla Commissione anche da remoto attraverso strumenti informatici che permettano alla Commissione svolgere l'attività conciliativa.

PARTE V – ARBITRATO

Art. 24 – Istituzione della commissione arbitrale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 12, l. n. 183/2010, la Commissione svolge funzioni di Commissione arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. La Commissione arbitrale è composta da 3 membri e presieduta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato. Gli altri due componenti sono scelti dal Presidente tra i membri della Commissione o tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta concorde delle parti della controversia.

Art. 25 – Devoluzione della controversia alla commissione arbitrale

1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Commissione arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.

2. La devoluzione alla Commissione arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all'art. 824 bis c.p.c., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.

3. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

- a) il termine per l’emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
- b) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Art. 26 – Procedura arbitrale e lodo

- 1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
- 2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
- 3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Commissione Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia. La discussione può tenersi anche da remoto attraverso strumenti informatici che permettano alla Commissione di svolgere l’attività arbitrale.
- 4. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, c.c.

Art. 27 – Convenzione per la costituzione di camere arbitrali unitarie

- 1. La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all’art. 76, d.lgs. n. 276/2003, per la costituzione di commissioni arbitrali unitarie.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Trattamento dei dati personali, riservatezza delle informazioni

- 1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali al fine di fornire i servizi richiesti nel rispetto dalla legge e del presente Regolamento.
- 2. I dati raccolti, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi. Potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- 3. La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.

Art. 29 – Norme richiamate

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi “Link Campus University” in quanto applicabili.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY

TRA

l'Università degli Studi Link Campus University, con sede legale in Roma, via del Casale di San Pio V, 44, P.I.
11933781004, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, (di seguito anche l'“Università”)

e

il Prof.

PREMESSA

VISTO l'articolo 76, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto Interministeriale del 14 giugno 2004, il quale prevede che ai fini della iscrizione nell'Albo, i soggetti interessati sono tenuti a predisporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto un documento analitico dal quale si evinca la composizione della commissione di certificazione;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 24/02/2023 con la quale è stata disposta l'istituzione della Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Link Campus University;

CONSIDERATO che l'articolo 76, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, stabilisce che le Commissioni istituite presso le Università pubbliche e private possano operare esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina il rapporto di collaborazione e consulenza tra l'Università e il Prof., professore di _____, per lo svolgimento dell'attività della Commissione di Certificazione istituita presso l'Università.
3. Le Parti convengono che il corrispettivo per l'attività di conciliazione, determinato in misura non inferiore a euro 200,00 oltre IVA e eventuali spese di trasferta come rendicontate dai componenti della Commissione, sia corrisposto per il 70% all'Università e per il 30% ai componenti effettivamente coinvolti nello svolgimento dell'attività.
4. Le Parti, altresì, convengono che, ferma la misura minima del corrispettivo anzidetto, la ripartizione di eventuali corrispettivi che dovessero essere fissati in misura differente dal Regolamento relativo alle procedure e alle modalità di funzionamento della Commissione di Certificazione o da singole convenzioni con i beneficiari dell'attività siano ripartiti tra i componenti della Commissione medesima e l'Università secondo le modalità previste nel n. 3. che precede.



Roma,

Università degli Studi
LINK CAMPUS UNIVERSITY

Prof.